

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO DECENTRATO DEL PERSONALE DELL'IRPET APPARTENENTE ALL'AREA DELLA DIRIGENZA per l'anno 2022

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce al contratto decentrato integrativo annuale del personale dell'IRPET appartenente all'area della dirigenza che, a seguito della sottoscrizione in data 17/12/2020 del nuovo CCNL del personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, definisce la ripartizione del fondo delle risorse decentrate tra retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2022.

Essa è redatta in conformità con quanto disposto dalla Circolare n. 25 del 19.7.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Parte III.

La relazione è composto da quattro moduli:

1. costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;
2. definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;
3. schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente;
4. compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

La relazione tecnico-finanziaria è presentata al Collegio dei Revisori dei Conti (organo di controllo interno) al fine dell'esercizio da parte di questo dell'attività di vigilanza sulla corretta applicazione, in sede di contrattazione decentrata integrativa, delle disposizioni di cui all'articolo 40 del d.lgs. n. 165/2001 ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'IRPET unitamente al contratto decentrato cui la stessa si riferisce (www.irpet.it, sezione 'Amministrazione trasparente', rubrica 'Personale', voce 'Contrattazione integrativa - Area della dirigenza').

Modulo I - Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa.

Il CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 17.12.2020 (d'ora in avanti CCNL) all'art. 57 detta la "*Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato*" indicando le modalità con cui gli enti sono chiamati a costituire annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in materia.

Con riferimento a tali vincoli finanziari si richiama l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 che dispone: "*a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.*"

L'ammontare del fondo di contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2022 dell'IRPET è stato dunque determinato in conformità con le modalità dettate dal CCNL e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come di seguito descritto.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 57 comma 2 e comma 3 del CCNL, che individuano puntualmente le risorse che costituiscono il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, si distinguono due categorie :

- a) La prima, ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, stabilità e continuità nel tempo, costituita:

- ai sensi del comma 2 lett. a):
 - da un unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili – come certificate dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001- destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020,
 - ivi comprese quelle di cui all’art. 56 (relativo agli incrementi destinati alla retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente in misura pari all’1,53% del monte salari del personale dirigente riferito all’anno 2015)
 - compresa la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
- ai sensi del comma 2 lett. c), prima parte, l’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità del personale cessato dal servizio dall’anno successivo a quello della sottoscrizione del CCNL (2021), che confluisce in misura intera nel fondo dall’anno successivo alla cessazione dal servizio.

b) La seconda, costituita dagli importi “variabili” di cui di anno in anno il fondo può essere alimentato, previsti rispettivamente alle lett. b),c) Il capoverso,d) e) del comma 2 ed al comma 3 dell’art. 57 del CCNL 17.12.2020.

Nel rispetto di quanto sopra, è stato costituito con **Determina del Direttore dell’IRPET n. 21 del 15.07.2022** e certificato dal collegio dei revisori, il fondo di risorse decentrate disponibile per l’anno 2022, quantificato nell’importo complessivo di euro **307.094,13** e così composto:

- euro **222.050,24** da risorse decentrate di parte stabile,
- euro **85.043,89** da risorse decentrate di parte variabile

Tale somma è stata così determinata a seguito della decurtazione di € 4.494,15, pari alle riduzioni operate ai sensi di quanto disposto dall’art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, ai fini del rispetto del limite costituito dal fondo base 2016 (al netto delle economie e del conto terzi).

Il fondo, in applicazione delle disposizioni dei CCNL vigenti Area Dirigenza Funzioni Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione come di seguito indicato:

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

a) Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. a) del CCNL 2016-2018, a decorrere dall’anno 2021, il fondo di contrattazione decentrata dell’area dirigenza è costituito da un unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili –come certificate dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001- destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020.

A tal fine si richiama la determinazione del Direttore n. 48 del 20.11.2020 avente ad oggetto la costituzione delle risorse di contrattazione decentrata per l’anno 2020 relative al personale dirigente dell’IRPET e la relativa certificazione del Collegio dei revisori, rilasciata in data 26.11.2020. Si fa presente che l’ammontare delle risorse stabili dell’anno 2020 tiene conto, in coerenza alle istruzioni impartite nella Circolare n. 13/2016 della RGS per la compilazione del conto annuale, della decurtazione permanente di cui all’articolo 1, comma 456, della legge 147/2013, pari alle riduzioni operate sul fondo di contrattazione decentrata integrativa nel periodo 2011-2014 per effetto dell’articolo 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010, che ammonta complessivamente ad **euro 97.823** (importo definito da ultimo con determinazione del Direttore n. 47 del 28.12.2016).

Nella seguente tabella si dà atto dell’importo unico delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità dell’anno 2020:

Risorse fisse e certe	anno 2020
POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART.26 C.1 L. A CCNL 98-01)	150.334 €
INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D)	7.540 €
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3)	14.075 €
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4)	14.998 €
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4)	4.306 €
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4)	11.187 €
INCR DOT ORG/RIORG STAB SERV (ART26 C3 - P.FISSA CCNL 98-01)	64.846 €
RID. STABILE ORG. DIRIG. (ART. 26 C. 5 CCNL 98-01)	5.624 €
ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	7.371 €
DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013	-97.823 €
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	€182.458

b. Incrementi specificamente quantificati in sede di CCNL con carattere di certezza e stabilità ex art. 57, comma 2, CCNL 2016-2018– parte stabile

L'importo sopra individuato è incrementato, ai sensi dell'art. 57, comma 2 lett. a) da:

- gli incrementi contrattuali previsti dall'art. 56 comma 1 del CCNL 17/12/2020, calcolati come percentuale pari all'1,53% sul monte salari anno 2015, quantificati in complessivi **€7.229,13**, come risultanti dalla determinazione del Direttore n. 13 del 17.03.2021 avente ad oggetto "Applicazione, per il triennio 2018-2020, degli incrementi contrattuali stabiliti dall'art. 56 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'Area della dirigenza delle Funzioni Locali stipulato il 17/12/2020" ed il relativo Allegato A.
- le risorse relative alle RIA (Retribuzione individuale di anzianità) del personale cessato fino al 31 dicembre 2020, quantificate in **€31.928**, come già attestate con determinazione del Direttore n. 48 del 20.11.2020 e certificate dal collegio dei revisori relativamente all'anno 2020.

L'importo unico consolidato ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. a) che alimenta il fondo per l'anno 2022 ammonta, dunque, a **€221.615,13**, così determinati:

IMPORTO UNICO CONSOLIDATO RISORSE STABILI

art. 57 comma 2 lettera a) ccnl 2016- 2018	unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020,	182.458,00 €
	ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (Incremento 1,53% monte salari dirigenza anno 2015)	7.229,13 €
	e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno (2020)	31.928,00 €
	totale importo unico consolidato	221.615,13 €

c. Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Incrementi RIA personale cessato anno 2021 e ss: ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. c), prima parte, il fondo di contrattazione decentrata può essere incrementato dell' "importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposta al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce nel fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragion d'anno."

Dunque le cessazioni di personale dirigente avvenute nel 2021 (n. 1 avvenuta in data 01.09.2021), incrementano il fondo 2022 in via stabile nell'importo della Ria annua prevista per il dirigente, pari a euro 435,11.

L'importo totale di risorse fisse aventi carattere di stabilità per l'anno 2022 è pari ad €222.050,24.

Sezione II – Risorse variabili.

Alle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, come sopra determinate, sono sommate le risorse che, di anno in anno, incrementano il fondo ai sensi dell'art. 57 comma 2, lett. b) c), d), e) del comma 3.

Tra le risorse sono elencate le seguenti componenti:

1. **Art. 57 comma 2 lett. b)** risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001;

Si tratta delle risorse da 'conto terzi' che derivano dai proventi delle attività diverse dalle attività istituzionali (c.d. "attività commerciali) e dai contributi correlati alle attività svolte in comune con Regione Toscana e finanziate con fondi strutturali comunitari (FSE, FESR, FEASR).

La determinazione delle risorse da conto terzi per l'anno 2022 deriva dalle attività svolte nel 2021 e si basa sui seguenti elementi:

- a. individuazione delle entrate da attività svolte per soggetti pubblici diversi da Regione Toscana e per soggetti privati e da attività svolte in comune con Regione Toscana finanziate con fondi strutturali europei (FSE, FESR, FEASR);
- b. calcolo dei costi diretti per la realizzazione delle predette attività costituiti da: retribuzioni di personale a tempo determinato; corrispettivi per servizi di ricerca; compensi per incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza; oneri contributivi e fiscali corrispondenti a retribuzioni, corrispettivi e compensi; spese di stampa e per l'organizzazione di iniziative correlate alle attività svolte; spese generali derivanti dalle attività svolte.

Tali importi sono di seguito evidenziati con riferimento alla diversa natura delle attività
PRESTAZIONE DI SERVIZI A SOGGETTI PRIVATI ED A SOGGETTI PUBBLICI DIVERSI DA REGIONE TOSCANA (dati rilevati dal Conto Economico dell'esercizio 2021)

ATTIVITA' FINANZIATE A VALERE SU FONDI COMUNITARI (da rendicontazione attività 2021 presentata a Regione Toscana)	
Totale contributi	€ 340.121,42
Costi diretti sostenuti	€135.070,42
Margine di contribuzione	€ 205.051,00

ATTIVITA' COMMERCIALE (da Bilancio di esercizio 2021)	
Ricavi	€ 144.937,35
Costi diretti	-
Margine di contribuzione	€ 144.937,35

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 2021	
Da attività finanziate a valere su fondi comunitari	€ 205.051,00
Da attività commerciale	€ 144.937,00
Margine di contribuzione complessivo	€ 349.988,35

Su tale importo sono calcolate le risorse integrative di contrattazione da 'conto terzi', individuate in euro di €31.000 (percentuale di prelievo sul margine di contribuzione pari al 9%), secondo quanto disposto dal Direttore con determinazione n. 21 del 15.07.2022

2. **Art. 57 comma 2 lett. c) II parte:**

Si tratta dei Ratei di RIA non corrisposti al personale cessato nel corso dell'anno: tali importi confluiscono nel fondo- una tantum-solo nell'anno successivo a quello della cessazione. Per l'anno 2022, a seguito della cessazione di n. 1 dirigente avvenuta nel 2021 (01.09.2021), le somme relative ai ratei di Ria, pari a € **145,04**, incrementano una tantum il fondo.

3. **Art. 57 comma 2 lett. d):** le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico). Per Irpet, non risultano nel 2022 somme ascrivibili in tale voce.

4. **Art. 57 comma 2 lett. e):** risorse autonomamente stanziati dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1, oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili. Per IRPET, in tali risorse devono essere annoverate:

- le risorse correlate all'integrazione pari all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997 (ex ART. 26 C. 2 CCNL 98-01), per un importo complessivo pari a € 7.239

- gli incrementi correlati alla riorganizzazione stabile dei servizi di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'IRPET n. 3 dell'1.3.2010, determinati in euro 19.154,00 ai sensi dell'art. 26, c.3, del CCNL 1998-2001

Dunque, per l'anno 2022, le risorse che incrementano il fondo di contrattazione decentrata sono pari a **26.393 euro**.

5. **Art. 57 comma 3:** "eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo

Si tratta delle economie dell'anno precedente ovvero le risorse di contrattazione decentrata per l'anno 2021 di cui non sia stato oggettivamente possibile l'utilizzo, che sono temporaneamente riportate all'anno successivo per alimentare le risorse di contrattazione di natura variabile.

Nell'anno 2021, come risultante dalla Determinazione del Direttore n. 13 del 19.05.2022 di attribuzione dei compensi accessori per il personale dirigente dell'IRPET, risulta l'utilizzo di minori risorse nell'anno per euro 48.135,67. Tuttavia solo una parte di tali risorse, pari a euro **32.000**, viene riportata ad incrementare il fondo per l'anno 2022, mentre la restante parte (pari a 16.135,67) viene individuata come utile non più disponibile per destinazioni contrattuali.

risorse variabili anno 2022	
risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001	31.000
ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di	145,04

tredicesima le frazioni di mese superiori a quindici giorni	
somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60(Onnicomprensività del trattamento economico)	0
risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltrech� nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	26.393
Risorse anno precedente non integralmente utilizzate (economie anno precedente)	32.000
TOTALE PARTE VARIABILE	89.538,04

L'importo totale di risorse variabili   pari ad   89.538,04

L'importo complessivo del fondo di contrattazione del personale dell'area della dirigenza per l'anno 2022, dato dalla somma delle componenti stabili e variabili, prima dell'applicazione delle decurtazioni,   quindi pari ad   **311.588,28**

Sezione III – Decurtazioni del Fondo.

In sede di costituzione delle risorse decentrate per l'anno 2022, le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad applicare quanto disposto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 che dispone: *“nelle more di quanto previsto al comma 1, [...] a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non pu  superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208   abrogato.”*

Il calcolo delle risorse di contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2022, deve quindi tenere in debita considerazione il limite dell'ammontare complessivo del fondo base per l'anno 2016, come stabilito con determinazione del Direttore n. 57 del 28/12/2016, successivamente rettificata con determinazione n. 16 del 20/3/2017.

Il tetto di riferimento   il fondo base costituito per l'anno 2016 nelle parti stabili e variabili non soggette a limitazione, non considerando le risorse correlate alle economie derivanti dall'applicazione della contrattazione nel precedente anno e le risorse c.d. “conto terzi”. L'ammontare complessivo del fondo base per l'anno 2016, risulta pari a   **236.865,00**, cos  determinati:

Macrocategoria: DIRIGENTI	2016
Risorse stabili	
POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART.26 C.1 L. A CCNL 98-01)	150.334
INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D)	7.540
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3)	14.075
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4)	14.998
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4)	4.306
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4)	11.187
PROCESSI DI DECENTRAMENTO (ART. 26 C. 1 L. F CCNL 98-01)	
RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01)	28.014

INCR DOT ORG/RIORG STAB SERV (ART26 C3 - P.FISSA CCNL 98-01)	64.846
RID. STABILE ORG. DIRIG. (ART. 26 C. 5 CCNL 98-01)	5.624
ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	7.371
DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART.1 C.3 L. E CCNL 00-01)	
DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013	-97.823
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	210.472
Risorse variabili non soggette a limitazioni	
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 26 C. 2 CCNL 98-01)	7.239
RIORGANIZZ. (ART. 26 C. 3 - PARTE VARIAB. CCNL 98-01)	19.154
Totale risorse variabili	26.393
TOTALE FONDO BASE RELATIVO ALL'ANNO 2016	236.865

Per il calcolo del rispetto del limite 2016 andranno considerate tutte le risorse, stabili e variabili, che costituiscono il fondo 2022, escluse quelle di seguito riportate che non sono soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017, quali:

- (parte stabile): Incrementi contrattuali previsti dall'art. 56 comma 1 del CCNL 17/12/2020, calcolati come percentuale pari all'1,53% sul monte salari anno 2015 (inseriti nell'importo unico di cui all'art. 57 comma 1 lett. a) CCNL): ciò in forza di quanto disposto dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che stabilisce, all'art. 11, che "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."

- (parte variabile): le "risorse cd. conto terzi" e le "economie anno precedente" per espresso orientamento nell'applicazione dei limiti alla costituzione dei fondi di contrattazione più volte ribadito tanto dalla Ragioneria Generale dello Stato (cfr. circolare RGS 15 aprile 2011, n. 12; circolare RGS 2 maggio 2012, n. 16) quanto dai giudici contabili.

Tabella- Totale risorse soggette al limite dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017

risorse stabili		
57, comma 2 lettera a)	1. unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020,	182.458,00
	3. e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno (2020)	31.928,00
57, comma 2 lettera c)	importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura	435,11

	intera in ragione d'anno	
TOTALE risorse stabili soggette a limite		214.821,11
risorse variabili		
57, comma 2 lettera c) una tantum	ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima le frazioni di mese superiori a quindici giorni	145,04
57, comma 2 lettera d)	somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60(Onnicomprensività del trattamento economico)	0
57, comma 2 lettera e)	risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	26.393
Totale risorse variabili soggette al limite		26.538,04
TOTALE risorse 2022 soggette a verifica limite		241.359,15
Verifica rispetto limite fondo anno 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)		236.865
Decurtazione da applicare per rispetto limite		-4.494,15

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, si evidenzia quindi che il valore del fondo base di contrattazione decentrata 2022 risulta incrementato di **euro 4494,15** rispetto al valore del fondo 2016 rilevante ai fini della verifica del limite in esame.

Tale importo, ai sensi della normativa sopra richiamata, va portato in decurtazione del Fondo di contrattazione decentrata del personale dell'area della dirigenza per l'anno 2022.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione.

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione

(totale della Sezione I)

Euro 222.050,24

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione

(totale della Sezione II, decurtato dell'importo di cui in Sezione III)

Euro 85.043,89 €

Totale Fondo sottoposto a certificazione

€ 307.094,13

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

Non pertinente

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Non pertinente

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo.

Le poste relative all'attività negoziale come formalizzate nel contratto integrativo in esame sono le seguenti:

- a) per € **183.102,50** quale ammontare di risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti, secondo quanto disposto in materia di articolazione e valore economico delle posizioni dirigenziali dal contratto decentrato integrativo, tenendo conto del numero dei dirigenti in servizio ed in aspettativa con diritto alla conservazione del posto per l'anno 2022;
- b) per € **123.991,63** corrispondente ad una quota pari al 40% del totale del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, al finanziamento della retribuzione di risultato, secondo le specifiche previste dall'art. 9 del CCDI 2021-2023.

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare.

Sezione non pertinente.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa (totale Sezione I)

€ 0,00

Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo (totale Sezione II)

€307.094,13

Totale eventuali destinazioni ancora da regolare (totale Sezione III)

€ 0,00

Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione

€307.094,13

che coincide con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

Sezione non pertinente.

Sezione VI – Attestazione motivata del rispetto dei vincoli di carattere generale.

Si dà evidenza del rispetto dei sotto elencati vincoli di carattere generale.

- A. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione (Sezione IV del Modulo I)
€ 221.615,13

Totale destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa
€ 183.102,50 quale ammontare di risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti per l'anno 2022

B. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici

La corresponsione dei compensi per la performance individuale ed organizzativa (specificamente, le retribuzioni di risultato) è subordinata alla valutazione delle prestazioni, nei contenuti e con le modalità previste dal sistema di valutazione adottato dal Direttore dell'IRPET con determinazione n. 54 del 17.11.2011 (pubblicato sul sito istituzionale, sezione 'Amministrazione trasparente', rubrica 'Performance', voce 'Sistema di valutazione'), come modificato ed aggiornato con determinazione n. 33 del 29.06.2020.

Esso è stato redatto ai sensi di quanto disposto all'articolo 7 del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 19 e 20 della L.R. Toscana 8.1.2009, n. 1, come modificati dalla L.R. Toscana 17.11.2010, n. 57, e con i contenuti e per gli effetti stabiliti ai Titoli II e III del citato D.Lgs. n. 150/2009 ed al Capo III-bis del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione Toscana 24.3.2010, n. 33/R.

Il contratto decentrato annuale stabilisce il meccanismo di quantificazione dei compensi a partire dagli esiti della valutazione delle prestazioni organizzativa ed individuale, con la definizione di fasce di merito. Il contratto dispone dunque la percentuale della quota di premialità, secondo i seguenti criteri: la quota correlata alla performance organizzativa aumenta sulla base del livello più elevato di raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ente, mentre la quota di premialità individuale deriva dalla sintesi valutativa dei punteggi ottenuti dal dirigente per ciascun fattore di valutazione (obiettivi e comportamenti e competenze), secondo un'articolazione su n.6 fasce di merito.

Tali fasce sono state proprio oggetto di revisione a seguito dell'aggiornamento del sistema di valutazione avvenuta con determinazione n. 33 del 29.06.2020 che, ampliando la scala di punteggi dei fattori collegati alla performance individuale (da 0 a 9) assicura una maggior differenziazione del merito: gli importi, quantificati sulla base delle risorse disponibili, sono distribuiti in modo selettivo e nel rispetto del principio meritocratico in modo proporzionale agli esiti individuali del processo di misurazione e di valutazione delle performance.

L'effettiva distribuzione delle risorse per la retribuzione di risultato terrà conto comunque del limite fissato nel CCDI 2021-2023 dell'IRPET all'art. 9 comma 3 secondo cui : l'importo massimo a titolo di retribuzione di risultato attribuibile nell'anno a ciascun dirigente dell'IRPET non può comunque eccedere la misura del 20 per cento del valore medio pro-capite delle risorse complessive destinate alle retribuzioni tabellari e di posizione dei dirigenti, salvo quanto previsto dall'art. 9bis in merito alla "Differenziazione del premio".

C. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Non pertinente

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

COSTITUZIONE RISORSE

CCNL 17.12.2020	Descrizione	Anno 2022	Anno 2021
risorse stabili			
<i>57, comma 2 lettera a)</i>	1. unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020,	182.458,00	182.458,00
	2. ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (Incremento 1,53% monte salari dirigenza anno 2015)	7.229,13	7.229,13
	3. e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno (2020)	31.928,00	31.928,00
	totale importo unico consolidato	221.615,13	221.615,13
<i>57, comma 2 lettera c)</i>	importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno	435,11	
TOTALE PARTE STABILE		222.050,24	221.615,13
risorse variabili			
<i>57, comma 2 lettera b)</i>	risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001	31.000	67.000
<i>57, comma 2 lettera c) una tantum</i>	ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima le frazioni di mese superiori a quindici giorni	145,04	
<i>57, comma 2 lettera d)</i>	somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico)	0	
<i>57, comma 2 lettera e)</i>	risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di	26.393	26.393

	bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili		
57, comma 3 (una tantum)	Risorse anno precedente non integralmente utilizzate (economie anno precedente)	32.000	
TOTALE PARTE VARIABILE		89.538,04	93.393,00
totale fondo di contrattazione		311.588,28	315.008,13
Verifica rispetto limite fondo anno 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)		236.865,00	236.865,00
Totale risorse 2021 soggette a verifica limite (al netto risorse conto terzi ed economie* ed incrementi**)		241.359,15	240.779,00
Decurtazione da applicare per rispetto limite		-4.494,15	- 3.914,00
Totale risorse variabili post applicazione limite		85.043,89	89.479,00
TOTALE FONDO DI CONTRATTAZIONE DOPO IL TAGLIO		307.094,13	311.094,13

DESTINAZIONE RISORSE PREVISTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

<i>Destinazioni contrattate specificamente dal CI di riferimento</i>	Anno 2022	Anno 2021
Retribuzione di posizione – contratto*	183.102,50	180.455
Retribuzione di risultato - contratto**	123.991,63	130.639
<i>Totale destinazioni contrattate specificamente dal CI di riferimento</i>	307.094,13	311.094
<i>Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di riferimento</i>		
Retribuzione di posizione		
Retribuzione di risultato		
<i>Totale destinazioni non contrattate specificamente dal CI di riferimento</i>		
TOTALE	307.094,13	311.094,13

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.

La struttura del Conto Economico preventivo annuale dell'IRPET, secondo quanto stabilito da Regione Toscana in materia di sistemi contabili degli enti dipendenti, non prevede una specifica voce di conto relativa al salario accessorio. Tutte le componenti retributive, fisse e accessorie, relative al personale sono incluse nella medesima voce.

Il bilancio preventivo economico è poi declinato in budget gestionali denominati 'Piani di Gestione', riferiti ai centri di responsabilità dirigenziale, disposti dal Direttore entro il complessivo 'Documento dei Piani di Gestione'.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il Conto Economico inserito nel Bilancio di esercizio è strutturato in forma sintetica come il Conto Economico preventivo. Le poste di contrattazione decentrata che costituiscono costo di competenza dell'esercizio, sia nelle componenti fisse e continuative che in quelle correlate alla contrattazione annuale, sono complessivamente incluse nella voce di costo relativa alle retribuzioni del personale.

Fermo restando che i costi di esercizio, per ciascuna voce di conto, non possono eccedere le previsioni iscritte nel Conto Economico preventivo dell'anno di riferimento, la verifica di utilizzo integrale delle risorse di contrattazione avviene mediante confronto puntuale tra le diverse poste determinate in sede di contratto decentrato ed impieghi effettivi rilevati da mastrini di bilancio correlati al sopra indicato DPG.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Il Fondo per la contrattazione decentrata integrativa del personale dell'IRPET appartenente all'area della dirigenza per l'anno 2022, nell'importo complessivo di euro 307.094,13, trova collocazione entro il documento dei piani di gestione per l'esercizio 2022, trova copertura:

- per euro **275.094,13** entro il conto **"Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti" del Conto Economico preventivo per l'esercizio 2022**, di cui al Bilancio preventivo economico per l'esercizio 2022 adottato con determinazione n. 49 del 27.12.2021, di adozione del bilancio preventivo economico per l'esercizio 2022, approvato dalla Giunta regionale della Toscana con delibera n. 198 del 28/02/2022, ed il correlato documento dei piani di gestione per l'esercizio 2022 di cui alla quinta variazione adottata con determinazione del Direttore n.28 del 03.11.2022.
- per euro **32.000,00** corrispondenti all'ammontare delle risorse di contrattazione decentrata per l'anno 2021 non impiegate nell'anno, nella voce "Fondo contrattazione di II° livello" entro la parte passiva dello Stato Patrimoniale al 31/12/2021, di cui al bilancio di esercizio 2021 di IRPET, adottato con determinazione del direttore n. 9 del 28/04/2022 ed approvato da Regione Toscana con deliberazione del Consiglio regionale n. 48 del 26/07/2022.